CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 10-07-2019

Oggetto:	**NOMINA DEL COORDINATORE TECNICO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.**

IL VICESINDACO

PREMESSO che:

- con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 lo Stato Italiano ha qualificato ed organizzato la Protezione civile come servizio nazionale, coordinato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni organizzazione ed istituzione pubblica o privata presente sul territorio nazionale; le attività di protezione civile sono volte alla previsione ed alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e a tutti quegli adempimenti necessari ed indifferibili diretti a superare l'emergenza connessa ad eventi calamitosi, naturali e non, che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, anche attraverso l'elaborazione di procedure di intervento previste dalla pianificazione territoriale e dei rischi;
- nel quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di Protezione civile, favorendo, la normativa di settore, la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità;
- l'articolo 13 del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, individua nel Sindaco il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo, riconoscendogli tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce, quali organi fondamentali del sistema di Protezione civile, le regioni e gli enti locali, ai quali sono state conferite funzioni ed obblighi specifici;
- l'articolo 108 del suddetto decreto attribuisce ai comuni le funzioni relative:
  a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
  b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla gestione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  c) alla predisposizione di piani comunali ed intercomunali di emergenza e loro attuazione sulla base di indirizzi regionali;

d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione ed esecuzione degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

- la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 *"Sistema regionale di protezione civile"* ha recepito le disposizioni delle normative nazionali individuando le modalità di partecipazione della Regione Marche e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione della protezione civile, anche mediante la collaborazione ed il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane;
- l'articolo 14 della suddetta legge, istitutiva del servizio di Protezione civile nella Regione Marche, stabilisce che i comuni, per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite nella gestione delle emergenze, possono provvedere anche all'organizzazione di gruppi di volontariato di protezione civile nell'ambito comunale che coadiuvano il Sindaco negli interventi di soccorso e/o di assistenza alla popolazione al verificarsi dell'evento calamitoso;
- la Regione Marche favorisce la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e dei piani di protezione civile, nonché alle attività di previsione, prevenzione e soccorso stimolando le iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento;

PRESO ATTO delle disposizioni normative disciplinanti il volontariato nel servizio di Protezione civile dettagliate a seguire:

- decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico degli Enti Locali"*;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"*;
- legge n. 225 del 24 febbraio 1992 *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*;
- legge quadro n. 266 dell'11 agosto 1991 *"Legge quadro sul volontariato"*;
- D.L. 26 luglio 1996, n. 393 *"Interventi urgenti di Protezione Civile"*, così come modificato nella conversione con la legge n. 496 del 25 settembre 1996;
- circolare del Dipartimento di protezione civile del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L., che istituisce l'elenco delle associazioni, organizzazione e gruppi di volontariato di protezione civile;
- decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, che reca la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;
- legge Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 *"Sistema regionale di protezione civile"*;
- D.G.R. Marche n. 825 del 14 maggio 2002 *"Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile"*;

VISTO che con l'articolo 15 della L.R. 30/2012, il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. 32/2001, relativo al volontariato di protezione civile, è stato sostituito prevedendo l'istituzione, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, dell'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15/09/2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l'impiego sul territorio nazionale del volontariato stesso.*

Istituzione dell'albo-elenco territoriale del volontariato di protezione civile, criteri per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni nell'albo-elenco territoriale";

VALUTATO che l'attività di protezione civile di tipo trasversale, interdisciplinare, a competenza diffusa sul territorio ed operativa in emergenza, interagisce con numerose strutture interne all'ente e con altri enti pubblici e privati;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 04/02/2015, con cui si formulava l'atto di indirizzo per la costituzione di un'organizzazione locale volontaria di protezione civile;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 27/04/2015, con la quale si approva il Regolamento per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile;

VISTO il verbale dell'assemblea dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del giorno 8 luglio 2019, regolarmente convocata per la nomina del coordinatore tecnico del Gruppo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 13.192 del 10/07/2019 e preso atto dell'esito della votazione favorevole, all'unanimità, a sostegno della nomina del cav. Francesco Fortuna a coordinatore tecnico del gruppo;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del Regolamento comunale per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile, il quale definisce il profilo del coordinatore tecnico come segue: "*Il coordinatore tecnico ha compiti di indirizzo, all'interno del Gruppo, e di raccordo tra la struttura comunale di protezione civile ed il Gruppo stesso";*

VISTO l'articolo 4, comma 2, lettera b), del Regolamento comunale per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile secondo il quale "*Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo comunale di Protezione civile e come tale prende atto della nomina del coordinatore tecnico";*

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap";

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 4 del 17/06/2015, in cui si dispone di prendere atto della nomina a coordinatore tecnico del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, del Sig. Francesco Fortuna, nato a…….. (..) il ../../…. e residente a Treia (MC), in ……n. .., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del "Regolamento per la costituzione e la disciplina del Gruppo Comunale di protezione Civile del Comune di Treia";
- il decreto del Sindaco n. 12 del 30/12/2017, con il quale si confermava la nomina a coordinatore tecnico del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, del Sig. Francesco Fortuna, già sopra meglio generalizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del "Regolamento per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile del Comune di Treia";

- il decreto del Sindaco n. 6 del 24/08/2016, con il quale veniva costituito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per la gestione del gravissimo evento sismico del 24 agosto 2016, il quale risulta ancora operativo stante il perdurare dello stato di emergenza;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con cui viene dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila nonché delle province di Fermo e Macerata;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, che ha esteso fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza, in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- l'articolo 16-*sexies*, comma 2, della legge 3 agosto 2017, n. 123 di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza al 28 febbraio 2018;

DECRETA

- di **CONFERMARE** la nomina del Sig. Francesco Fortuna quale coordinatore tecnico del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, per la durata di anni tre decorrenti dalla data del presente decreto in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 27 aprile 2015;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici" per:
  - la notifica al Sig. Francesco Fortuna, nato a…….. (..) il ../../…. e residente a Treia (MC), in ……n. ..,;
  - la trasmissione ai Funzionari responsabili del Comune di Treia di cui al decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".-

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 02-08-2019

Treia, 18-07-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott.ssa LILIANA PALMIERI